



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE TOSCANA

per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

CAMERA DI COMMERCIO BOLZANO HANDELSKAMMER BOZEN ARRIVO - EINGANG			
15 MAG. 2015			
00/15781	Ri	22	1

Tramite PEC

Oggetto: Trasmissione di tre direttive a norma dell'art. 8, comma 2, della legge n. 580 del 1993, a firma dei Ministri dello sviluppo economico e della giustizia

Si anticipano, in attesa di registrazione, le seguenti tre direttive adottate dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa col Ministro della giustizia in data 27 aprile 2015:

1. Direttiva avente ad oggetto indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)".
2. Direttiva in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone .
3. Direttiva in materia di versamento del capitale sociale di s.p.a. e s.r.l. dopo la costituzione.

Si precisa che le direttive sono state trasmesse alla Corte dei Conti per la registrazione prevista dell'art. 33, comma 4 del decreto legge n. 91/2014, e pertanto **sono attualmente in corso di registrazione.**

IL DIRETTORE della DIVISIONE

(Comm. Marco Maceroni)

Firmato digitalmente da
Marco Maceroni



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico
d'intesa con il Ministro della Giustizia*

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed in particolare il comma 2, secondo cui : "*Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro delle imprese*";

Visti gli articoli 2188, 2190, 2191, 2194 e 2630 del codice civile;

Visto l'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);

Visto l'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che al comma 6 prevede che tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, ed al comma 6 bis prevede la relativa sanzione per il mancato adempimento;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata pena l'irrogazione di specifica sanzione;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", che prevede che quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17;

Tenuto conto della nota dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 18 dicembre 2013, n. 9089, indirizzata ai gestori di PEC, che prevede il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta elettronica certificata;



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico
d'intesa con il Ministro della Giustizia*

Osservata una disomogeneità nell'applicazione delle citate disposizioni sul territorio nazionale da parte degli uffici del registro delle imprese;

Considerato che tale disomogeneità rappresenta un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese ed all'implementazione dell'agenda digitale italiana, con particolare riferimento al processo civile telematico di cui all'articolo 16 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ;

Tenuto conto dei più recenti pareri espressi in materia di indirizzi non univoci di posta elettronica certificata, dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l'Italia digitale, in base ai quali si devono considerare superate le diverse indicazioni operative fornite in passato;

Ritenuto, pertanto, indispensabile emanare, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, una direttiva volta ad uniformare l'applicazione delle disposizioni normative in questione da parte degli uffici del registro delle imprese;

Sentita l'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio - che ha espresso il proprio positivo avviso con nota prot. n. 8253 del 25 marzo 2015;

emana la seguente

DIRETTIVA

- 1.1 La presente direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all'obbligo di:
 - munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
 - iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
 - mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;
- 1.2 L'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche;



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico
d'intesa con il Ministro della Giustizia*

- 1.3 Prima di procedere all'iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficio del verifica, attraverso la consultazione degli elenchi di cui all'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che questo non risulti già assegnato ad altra impresa. In tal caso invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d'iscrizione.
L'ufficio del registro delle imprese verifica, altresì, con modalità informatiche, se la casella già assegnata è inattiva ed in tal caso ne dà comunicazione alla Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l'indirizzo è iscritto, perché adottati i provvedimenti di competenza; quando non è possibile individuare l'elenco in cui l'indirizzo è iscritto, la comunicazione è data a tutte le pubbliche amministrazioni che gestiscono gli elenchi di cui al citato articolo 16-ter;
- 1.4 Se l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta nella esclusiva titolarità dell'impresa richiedente l'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese, prima di procedere, verifica con modalità informatiche che la relativa casella sia attiva; in caso negativo, invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d'iscrizione;
- 1.5 L'ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata relative agli indirizzi iscritti nel registro stesso sono attive.
In caso negativo, l'ufficio invita l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'articolo 2191 del Codice civile.
L'ufficio comunica, altresì, con modalità informatiche, gli indirizzi le cui caselle sono risultate inattive e i dati identificativi delle imprese che ne sono titolari, alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi di cui all'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, perché queste adottino i provvedimenti di competenza;
- 1.6 L'ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate, se uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata è iscritto sulla posizione di due o più imprese. In tal caso, per le caselle risultate inattive, applica le disposizioni di cui al punto 1.5, secondo e terzo periodo; per le caselle risultate attive, invita tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima il predetto indirizzo, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale applica le disposizioni di cui al punto 1.5, secondo periodo;



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico
d'intesa con il Ministro della Giustizia*

- 1.7 L'ufficio del registro delle imprese, con modalità automatizzate, verifica che l'iscrizione di un indirizzo, di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa. In caso negativo, cioè, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista, l'ufficio applica le disposizioni di cui al punto 1.5, secondo periodo.
2. L'ufficio del registro delle imprese, che riceve un'istanza di iscrizione da parte di un'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del punto 1.5, secondo periodo, provvede, a norma dell'articolo 16, comma 6 bis, del decreto legge n.185 del 2008 (nel caso delle imprese societarie), e dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 179 del 2012 (nel caso delle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale);
3. Le sanzioni previste dalle disposizioni di cui al punto precedente comportano che, ove un'impresa, individuale o societaria, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito di cancellazioni d'ufficio effettuate ai sensi della presente direttiva, presenti al registro delle imprese un'istanza di iscrizione, questa è sospesa fino a quarantacinque giorni, nel caso dell'impresa individuale, e fino a tre mesi, nel caso di impresa societaria, al fine di consentire l'integrazione dell'istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente ad una casella attiva. L'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta, ai sensi delle norme richiamate, il rigetto dell'istanza, che «si intende non presentata», con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall'art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l'omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.
Tale omessa comunicazione determina, altresì, l'apertura del procedimento per l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 del Codice civile, dell'atto o della notizia oggetto dell'istanza considerata come non presentata.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
F.to Guidi

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
F.to Orlando

27 aprile 2015



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

d'intesa con il Ministro della Giustizia

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare il comma 2 dell'articolo in questione, secondo cui, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro delle imprese;

Visti gli articoli 2284-2290 del codice civile, in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone;

Considerate le disomogeneità applicative delle citate disposizioni tra i vari uffici del registro delle imprese;

Ritenuto che tali disomogeneità rappresentino un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese;

Ritenuto pertanto indispensabile emanare una direttiva volta, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della legge 580/1993, ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulle materie in questione;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che ha espresso il proprio positivo avviso con nota prot. n. 26863 del 24/11/2014;

emana la seguente

DIRETTIVA



Il Ministro dello Sviluppo Economico

1.1. Il decesso del socio di società di persone, di cui all'art. 2284 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

1.2. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori; il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati.

1.3. A seguito della presentazione dell'istanza sopra indicata, l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del decesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 2193 del codice civile.

1.4. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al registro imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, sono modificate con l'inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia del decesso del socio di società di persone.

2.1. Il recesso del socio di società di persone di cui all'art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

2.2. Il mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi, ai sensi dell'art. 2290, comma 2, del codice civile, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di società di persone, ivi inclusa la società semplice, è, alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di pubblicità d'impresa, l'iscrizione della notizia nel registro delle imprese.

2.3. La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori. Non è legittimato allo svolgimento dell'adempimento pubblicitario il socio receduto.

2.4. Ai sensi dell'art. 2300 del codice civile l'adempimento pubblicitario va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace (pertanto, decorsi tre mesi dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 1, del codice civile; decorsi trenta giorni dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 2, del codice civile).



Il Ministro dello Sviluppo Economico

2.5. Il mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente, o l'omissione degli adempimenti ivi previsti comporta l'applicazione, in capo a ciascuno degli amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del codice civile.

2.6. Nel'ipotesi in cui gli amministratori omettano di eseguire l'adempimento pubblicitario nel caso previsto dall'art. 2285 comma 1, del codice civile (cosiddetto recesso *ad nutum*) il socio receduto può promuovere, mediante presentazione di un esposto all'ufficio del registro delle imprese, l'attivazione della procedura di iscrizione d'ufficio della notizia ai sensi dell'art. 2190 del codice civile.

2.7. Nel caso in cui, invece, gli amministratori omettano di dare seguito alla comunicazione di recesso *per giusta causa* (art. 2285, comma 2, del codice civile), non appare possibile l'attivazione, da parte del socio, della procedura di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile. In tali casi dovrà pertanto essere intrapreso un giudizio di merito volto all'accertamento della giusta causa del recesso.

2.8. Nell'ipotesi di recesso «nei casi previsti nel contratto sociale» (art. 2285 comma 2, del codice civile), se gli amministratori non danno seguito alla comunicazione di recesso del socio, appare possibile l'attivazione, da parte di quest'ultimo, della procedura d'iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile solo laddove l'evento dedotto non implichi valutazioni di merito da parte dell'ufficio del registro delle imprese, dovendo diversamente ritenersi che sia travalicato il perimetro dei controlli rimessi, in sede di iscrizione, all'ufficio medesimo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/1995.

2.9. A seguito della presentazione dell'istanza per l'iscrizione del recesso, ovvero all'esito della procedura d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile, ovvero, ancora, all'esito di una decisione del tribunale in tal senso, l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del recesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 2193 del codice civile.

2.10. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al registro imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, sono modificate con l'inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia del recesso del socio di società di persone.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

3.1. L'esclusione del socio di società di persone di cui all'art. 2287, comma 1, del codice civile, costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

3.2. L'adempimento di cui al punto precedente si esegue mediante iscrizione contestuale della decisione di esclusione e della prova di avvenuta ricezione da parte del socio interessato. Non è prevista dalla legge, in tale sede, la prova della mancata presentazione dell'opposizione di cui all'art. 2287, comma 2, del codice civile, entro il termine ivi indicato.

3.3. Il termine di trenta giorni per l'effettuazione dell'adempimento pubblicitario verso il registro delle imprese decorre dall'acquisizione di efficacia della decisione di esclusione (ovverosia, dallo scadere del trentesimo giorno dal momento della ricezione da parte del socio interessato).

3.4. A meno che il contratto sociale non imponga l'adozione della decisione di esclusione con il metodo collegiale o assembleare (comportanti l'intervento del notaio) è possibile presentare per l'iscrizione nel registro delle imprese la decisione di esclusione nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soci che hanno contribuito alla decisione medesima.

3.5. Obbligato alla presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese della decisione di esclusione di cui al punto 3.1. è uno dei soci amministratori. Il mancato rispetto del termine per l'adempimento o la sua omissione comporta l'applicazione, in capo a ciascuno dei soci amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del codice civile.

3.6. Costituiscono, altresì, atti o fatti da iscrivere nel registro delle imprese, in relazione all'esclusione di cui al punto 3.1.:

- a) l'eventuale adozione, da parte del tribunale, del provvedimento di sospensione di cui all'art. 2287, comma 2, del codice civile;
- b) la decisione del tribunale che accoglie l'opposizione di cui all'art. 2287, comma 2, del codice civile, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione;
- c) la decisione del tribunale che accoglie l'opposizione, nel caso in cui non sia stata concessa la sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato);
- d) la decisione del tribunale che respinge l'opposizione, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato).

3.7. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al punto 3.1. l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia dell'esclusione sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 2193 del codice civile.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

3.8. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al registro imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, sono modificate con l'inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia dell'esclusione del socio di società di persone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA



Il Ministro dello Sviluppo Economico

d'intesa con il Ministro della Giustizia

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare il comma 2 dell'articolo in questione, secondo cui, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro delle imprese;

Visto il combinato disposto dell'art. 2330 e dell'art. 2463, comma 2, n. 4 e ultimo comma, del codice civile, in materia di iscrizione nel registro delle imprese dell'ammontare del capitale versato delle società a responsabilità limitata, in sede di iscrizione delle società medesime;

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 2330 e dell'art. 2328, comma 2, n. 4, del codice civile, in materia di iscrizione nel registro delle imprese dell'ammontare del capitale versato delle società per azioni, in sede di iscrizione delle società medesime;

Considerato che sussistono rilevanti divergenze interpretative, tra gli uffici del registro delle imprese, circa la sussistenza o meno di un obbligo giuridico di iscrivere nel registro delle imprese le modifiche relative all'ammontare del capitale versato nelle ss.r.l. e nelle ss.p.a. successivamente alla fase costitutiva;

Ritenuto che tali divergenze rappresentino un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese;

Ritenuto pertanto indispensabile emanare una direttiva volta, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della legge 580/1193, ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulle materie in questione;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che ha espresso il proprio positivo avviso con nota prot. n. 20348 del 30/10/2012;

emana la seguente



Il Ministro dello Sviluppo Economico

DIRETTIVA

1.1. Le modifiche al capitale versato di s.r.l. e s.p.a. successive alla fase costitutiva sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

1.2. Obbligati all'adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1. sono gli amministratori della società. L'adempimento è eseguito da uno di questi.

1.3. Il termine per lo svolgimento dell'adempimento di cui al punto 1.1. è, alla luce della norma generale recata dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000, in tema di adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), trenta giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione.

1.4. Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1. comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile.

2.1. A seguito delle modifiche introdotte al codice civile dall'art. 16, commi 12-*quater* e seguenti del decreto-legge 185/2008 (convertito con modifiche dalla legge 2/2009), i versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni in s.r.l. - in precedenza oggetto di trascrizione sul libro dei soci ai sensi dell'abrogato art. 2478, comma 1, n. 1, del codice civile - sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

2.2. Obbligati all'adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. sono gli amministratori della s.r.l.. L'adempimento è eseguito da uno di questi.

2.3. Il termine per lo svolgimento dell'adempimento di cui al punto 2.1. è, alla luce della norma generale recata dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000 in tema di adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), trenta giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione.

2.4. Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

2.5. L'adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. costituisce un adempimento distinto ed autonomo rispetto all'adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA